Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 14 dicembre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **806.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « M.I.V.A. - Associazione moltiplicatori viticoli italiani », in Conegliano Veneto.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « M.I.V.A. - Associazione moltiplicatori viticoli italiani », in Conegliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **807.**

Soppressione della fabbriceria dei SS. Stefano e Niccolao nella chiesa prioria omonima, in Pescia.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria dei SS. Stefano e Niccolao nella chiesa prioria omonima, in Pescia (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1976, n. **808.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rita da Cascia, in Portogruaro.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 30 ottobre 1973, integrato con altri decreti 29 aprile 1974, 24 marzo 1975 e 27 ottobre stesso anno e dichiarazione 21 novembre 1973, relativo all'erezione della parrocchia di S. Rita da Cascia, in Portogruaro (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1976, n. **809.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Croce e di S. Margherita, in Cassinelle.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Acqui Terme 1° agosto 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Croce, in frazione Bandita del comune di Cassinelle (Alessandria), e di S. Margherita, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1976, n. **810.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale femminile « Piccole figlie di San Giovanni Gualberto », in Reggello.

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale femminile con fini di culto e di religione, denominata « Piccole figlie di San Giovanni Gualberto », in Saltino-Vallombrosa del comune di Reggello (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1976, n. **811.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Nicolò V. e M., in Tizzano Val Parma.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° settembre 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Isola del comune di Tizzano Val Parma (Parma), e di S. Nicolò V. e M., in frazione Reno dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1976, n. **812.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Lorenzo M., in Tizzano Val Parma.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° settembre 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Casa Galvana del comune di Tizzano Val Parma, e di S. Lorenzo M., in frazione Madurera dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976, n. **813.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto Casati suore orsoline dell'Unione romana, in Milano.

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto Casati suore orsoline dell'Unione romana, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 86

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1975, 20 agosto 1975, 8 gennaio 1976, 9 gennaio 1976, 10 gennaio 1976, 12 gennaio 1976 e 13 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze è prolungata a trentatré mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13246)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 22 luglio 1974, 25 ottobre 1974, 3 gennaio 1975, 2 aprile 1975, 20 giugno 1975 e 13 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze) è prolungata a quarantacinque mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13248)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Filottrano della S.p.a. Mac-Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac-Queen con sede in Milano - Stabilimenti di Pomezia (Roma) e di Filottrano (Ancona), con effetto dal 2 gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 ottobre 1975 e 2 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione sala-

riale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Filottrano;

Considerato che la S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede legale in Filottrano (Ancona), conduce in locazione lo stabilimento di Filottrano della S.p.a. Mac-Queen ed ha assunto le maestranze dello stabilimento stesso;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dello stabilimento di Filottrano della S.p.a. Mac-Queen, attualmente condotto in locazione della S.p.a. Confezioni di Filottrano (Ancona) è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13249)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, in Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone - stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino) con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1974, 25 settembre 1974, 18 novembre 1974, 19 novembre 1974, 28 maggio 1975, 30 maggio 1975 e 17 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposta dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone - stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), è prolungata di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13247)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni Industrie chimiche, in Nera Montoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni Industrie chimiche con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974, 25 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 19 giugno 1975 e 15 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni Industrie chimiche con sede legale in Nera Montoro (Terni) è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13250)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Naval sud, cantiere navale officine meccaniche di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società esercizio cantieri sud di Napoli ora Navalsud cantiere navale officine meccaniche di Napoli, con effetto dal 26 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 9 agosto 1974, 10 agosto 1974, 22 novembre 1974, 16 gennaio 1975, 6 giugno 1975 e 16 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Navalsud cantiere navale officine meccaniche di Napoli è prolungata a trentanove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13251)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto lo statuto dell'ente autonomo Mostra triennale delle terre italiane d'Oltremare, con sede in Napoli, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'ente suddetto in ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana, in materia di vigilanza sull'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne l'ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 29 ottobre 1975, con il quale è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Considerato che l'avv. Dionigi Bracco, rappresentante nel predetto consiglio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è deceduto;

Considerato che il sig. Salvatore Armato, rappresentante nel predetto consiglio, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la lettera n. 241675 in data 6 ottobre 1976, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa, quale proprio rappresentante in sostituzione del deceduto avv. Dionigi Bracco, il dott. Gennaro Savino;

Visto il telegramma in data 6 ottobre 1976, con il quale il Ministero del lavoro designa quale proprio rappresentante in sostituzione del sig. Salvatore Armato dimissionario, il sig. Renato Tuccillo;

Decreta:

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo con sede a Napoli:

Savino dott. Gennaro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tuccillo Renato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro: BISAGLIA

(13229)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazioni di Milano, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

tariffa 224/R/C, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12882)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio e di condizioni di polizza, presentati dalla S.p.a. Lloyd italico vita, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd italico vita, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza e di alcuni tassi di premio, il tutto in sostituzione di quanto in precedenza autorizzato;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza ed i sottoindicati tassi di premio, il tutto in sostituzione di quanto in precedenza autorizzato, presentati dalla società per azioni Lloyd italico vita, con sede in Genova:

tariffa 10, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7639 del 6 maggio 1972);

tariffa 11, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7639 del 6 maggio 1972);

tariffa 36, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 7511 del 20 gennaio 1972).

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12885)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Revoca del decreto ministeriale 28 gennaio 1976 relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Metallurgica italiana S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975, che conferma senza modificazione nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e con decreto ministeriale 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 10 febbraio 1976, con cui si disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a.

Metallurgica italiana di Firenze mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze, in relazione ad un pagamento anticipato di DM. 66.361,68 di cui al mod. *B*-Import n. 3460591 rilasciato dalla predetta banca in data 19 giugno 1974, per l'importazione di una partita di manganese di origine USA e di provenienza Olanda, importazione avvenuta con un ritardo di sessantatre giorni rispetto alla scadenza del relativo impegno valutario;

Viste le risultanze di un supplemento di istruttoria condotto dall'Ufficio italiano dei cambi, in occasione del quale la ditta interessata ha esibito ulteriore documentazione giustificativa da cui risulta che il ritardo intercorso fra l'introduzione dei magazzini doganali della merce in questione (18 giugno 1974) e la data dello sdoganamento della stessa (19 settembre 1974) è stato determinato da circostanze che ne escludono l'imputabilità alla società Metallurgica italiana: infatti si è reso necessario, su richiesta degli uffici doganali, richiedere ulteriori documenti alla fornitrice estera, in mancanza dei quali non poteva darsi luogo allo sdoganamento;

Ritenuto pertanto che tale circostanza, che la ditta aveva mancato di far presente in sede di istanza di svincolo della cauzione, è idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta italiana;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la revoca del decreto ministeriale 28 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 10 febbraio 1976, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Metallurgica italiana di Firenze, mediante fidejussione della Bnca nazionale del lavoro di Firenze, nella misura del 5% di D.M. 66.361,68 di cui al modello *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà allo svincolo della predetta cauzione, in esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12852)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intes S.p.a. - Industria tessile, in Prato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Intes S.p.a. - Industria tessile di Prato (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 31.500 di cui al mod. *B*-Import n. 4286417 rilasciato in data 28 luglio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Prato, per l'importazione di tessuto cotone greggio di origine Messico e provenienza Messico;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 2 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di sei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301020 dell'8 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza pervenuta il 18 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non rivestono caratteristiche tali da poterli considerare di forza maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intes S.p.a. - Industria tessile di Prato (Firenze), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Prato, nella misura del 5 % di $ 31.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12753)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alivar S.p.a. settore Bertolli, in Lucca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Alivar S.p.a. settore Bertolli di Lucca, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 857.683,61 di cui al mod. *B*-Import n. 5076550 rilasciato in data 11 settembre 1975 dalla filiale di Lucca del Credito italiano, per l'importazione di olio arachide greggio di origine Senegal e provenienza Senegal;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 22 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di undici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per F.F. 852.376,35 mentre per la differenza la ditta estera ha riconosciuto all'operatore nazionale un credito di F.F. 5.418,73;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992422 del 5 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso, è stato determinato in primo luogo dalla scarsa ricettività dei silos nazionali e poi della temporanea chiusura per ferie e per revisione degli impianti « Alivar », fatti questi di cui la ditta italiana avrebbe dovuto essere a conoscenza. D'altra parte tali circostanze furono ritenute, in occasione della concessione di precedenti svincoli, solo indirettamente esimenti in quanto le stesse furono contemporanee alle altre contingenze quali le difficoltà di approvvigionamento di soda e le agitazioni sindacali della « Bormioli » fornitrice delle bottiglie (come fu dichiarato dalla camera di commercio competente);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alivar S.p.a. settore Bertolli di Lucca, mediante fidejussione della filiale di Lucca del Credito italiano, nella misura del 5% di F.F. 852.376,35 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12756)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Massa Massimiliano S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Massa Massimiliano S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 52.650 in Svizzera di cui al mod. *B*-Import n. 5128001 rilasciato in data 25 novembre 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura, per l'importazione di nitrocellulosa di origine e provenienza Jugoslavia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bergamo per un valore di $ USA 17.550 entro i termini di validità dell'impegno valutario in questione e per il saldo di $ USA 35.100 il 16 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di ventidue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno stesso;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse

al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490755 del 23 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 giugno 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato determinato da motivi di carattere aziendale consistenti nella mancanza di spazio nei magazzini dell'operatore, circostanza questa comunque di cui la ditta doveva essere a conoscenza all'atto del pagamento anticipato in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Massa Massimiliano S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, nella misura del 5% di $ USA 35.100, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12851)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Domenico Barbera & figli S.a.s., in Messina.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Domenico Barbera & figli S.a.s. di Messina, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 20.503,65, di cui al mod. *B*-Import n. 2925181, rilasciato in data 11 settembre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, per l'importazione di caffè crudo in grani di origine Brasile e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste l'8 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di ventotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 480250 del 26 marzo 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato da difficoltà di ordine finanziario relative al pagamento del deposito vincolato infruttifero di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974 reso pertanto obbligatorio prima dell'emissione del mod. *B*-Import sopramenzionato e quindi da motivi di carattere finanziario non previsti quale esimente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Domenico Barbera & figli S.a.s. di Messina, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Messina, nella misura del 5 % di $ 20.503,65 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12759)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Remo Camilloni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Remo Camilloni S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 465.930 di cui al mod. *B*-Import n. 4011269 rilasciato in data 29 novembre 1973 dalla Cassa di risparmio di Roma, per l'importazione di 167 sacchi caffè di origine Zaire e provenienza Zaire;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 15 gennaio 1974 con un ritardo, quindi, di diciassette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per F.B. 354.330 mentre il residuo di F.B. 111.600 corrispondono a 40 sacchi risultati mancanti allo sbarco;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700213 del 16 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 1° marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto sia per la merce sdoganata con ritardo che per quella mancante allo sbarco non è stata prodotta alcuna documentazione, nonostante i ripetuti solleciti del predetto Ufficio e della banca fidejubente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Remo Camilloni S.p.a. di Roma, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma, nella misura del 5% di F.B. 465.930 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12754)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostituiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Motomar S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 2.833.574 di cui al mod. *B*-Import n. 5127589 rilasciato in data 19 settembre 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, per l'importazione di motori fuoribordo di origine Belgio e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano, per un importo di F.B. 1.410.999, entro il termine di validità dell'impegno valutario e, per il rimanente importo di F.B. 1.422.575 il 17 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di ventinove giorni rispetto al termine predetto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 997670 del 29 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 13 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato determinato da difficoltà finanziarie della ditta in rapporto al pagamento dell'IVA dovuta per la merce in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del-

l'agricoltura di Milano, nella misura del 5 % di F.B. 1.422.575, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12849)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tomasoni Topsail S.a.s., in Rapallo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Tomasoni Topsail S.a.s. di Rapallo (Genova), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 4.852,99 di cui al mod. *B*-Import n. 4596243 rilasciato in data 14 novembre 1974 dalla Banca popolare di Novara, per l'importazione di verricelli e maniglie di origine e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova (presso la quale giaceva in deposito fin dal 3 settembre 1974) l'8 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di venticinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345170 del 1° giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 2 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato motivato con argomentazioni relative alla diminuita ricettività del mercato interno e, quindi, di carattere meramente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tomasoni Topsail S.a.s. di Rapallo (Genova), mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, nella misura del 5% di Lgs. 4.852,99 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12746)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, con effetto dal 1° febbraio 1976;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13239)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Santa Fiora della S.p.a. Janine Footwear.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Janine Footwear, con sede legale in Rapolano Terme (Siena), stabilimenti di Rapolano Terme (Siena) e Santa Fiora (Arezzo), con effetto dal 23 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento relativamente allo stabilimento di Santa Fiora (Arezzo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Santa Fiora (Arezzo) della S.p.a. Janine Footwear, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13240)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Rapolano Terme della S.p.a. Janine Footwear ora S.p.a. Alexandra Shoes.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Janine Footwear, con sede legale in Rapolano Terme (Siena), stabilimenti di Rapolano Terme (Siena) e Santa Fiora (Arezzo), con effetto dal 23 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che il 4 febbraio 1976 è stata costituita la S.p.a. Alexandra Shoes con lo scopo di proseguire l'attività svolta dalla S.p.a. Janine Footwear nello stabilimento di Rapolano Terme;

Considerato che la S.p.a. Alexandra Shoes ha assunto il personale in forza presso il predetto stabilimento di Rapolano Terme e già dipendente della Janine Footwear;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Rapolano Terme (Siena) della S.p.a. Janine Footwear ora S.p.a. Alexandra Shoes, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13241)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano, con effetto dal 15 settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13245)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. *Vernante Pennitalia*, in Cuneo, stabilimenti in Cuneo e Vernante.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vernante Pennitalia, con sede legale in Cuneo, stabilimenti in Cuneo e Vernante, con effetto dal 15 dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, con sede legale in Cuneo, stabilimenti in Cuneo e Vernante, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13242)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976 e 10 agosto 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13244)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976 e 2 dicembre 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.933.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3787/M)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3849/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Marcello Giacomo Tagliabue, nato a Monza (Milano) il 24 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 16 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(12684)

Il dott. Francesco Bettini, nato a Padova il 27 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 30 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(13086)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Francesca Gandelli, nata a Lodi (Milano) il 23 settembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano il 2 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13076)

Il dott. Enrico Maresca, nato a Genova il 6 gennaio 1950, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Genova il 27 giugno 1973.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13077)

La dott.ssa Vincenza Francesca Caldarella, nata ad Avola (Siracusa) il 28 novembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Istituto universitario di magistero di Catania in data 11 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(13075)

La dott.ssa Maria Prian, nata a Genova il 28 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche, conseguito presso l'Università di Genova il 20 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13078)

La dott.ssa Maria Carmen Spano, nata ad Alghero il 9 ottobre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 19 dicembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13079)

La dott.ssa Maria Teresa Guerra, nata a Roma il 6 febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma l'8 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13080)

Il dott. Ferdinando Conti, nato a Lecco l'11 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano il 30 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13081)

Il dott. Giovanni Buongiorno, nato ad Ostuni (Brindisi) il 9 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Bari il 26 febbraio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13082)

Il dott. Rodolfo Bernardini, nato a Pisoniano il 24 aprile 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 16 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13083)

Il dott. Giancarlo Angeletti, nato a Terni il 14 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 17 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13084)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Arseniato di calcio Sipcam dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di calcio Sipcam, concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13293)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Arseniato di calcio neutro colloidale dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di calcio neutro colloidale, concessa alla impresa Rumianca S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13306)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Arseniato di calcio dell'impresa Solplant

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di calcio, concessa all'impresa Solplant S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13292)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Germon liquido 19 dell'impresa L. Gobbi

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Germon liquido 19, concessa all'impresa L. Gobbi con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13294)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Super arsenate dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Super arsenate, concessa all'impresa Solplant S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13297)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presido sanitario denominato Arsicida dorifora dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arsicida dorifora, concessa all'impresa Rumianca S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13298)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Arseniato di piombo dell'impresa Sivam S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di piombo, concessa all'impresa Sivam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13299)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Arseniato di piombo dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di piombo, concessa all'impresa Sariaf S.p.a. con i decreti ministeriale 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13300)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Arseniato di piombo dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di piombo, concessa all'impresa Ravit S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13301)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Germon liquido 58-E dell'impresa L. Gobbi

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Germon liquido 58-E, concessa all'impresa L. Gobbi con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13305)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Arseniato di piombo dell'impresa Ital-Agro

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di piombo, concessa all'impresa Ital-Agro con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13307)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Genova-Prà della impresa Ludovico Gobbi.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Genova-Prà, concessa all'impresa Ludovico Gobbi con sede in Genova-Prà con i decreti ministeriale 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13295)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Felonica (Mantova) dell'impresa Fitofarmaci-eredi Fini Giulio.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Felonica (Mantova), via Palazza 24, concessa all'impresa Fitofarmaci-eredi Fini Giulio con sede in Felonica con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13296)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione del numero dei notai da accreditare presso la direzione provinciale del tesoro di Oristano

Con decreto ministeriale 26 novembre 1976, il numero degli ufficiali da accreditare per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Oristano, è stato stabilito in due notai.

(13253)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 Mod. Ric. 3.50%. — Data: 26 luglio 1968. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia filiale di Catanzaro. — Intestazione: Cicala Antonietta ved. Costa, nata a Rosarno il 1° gennaio 1921. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12433)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1974, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 300, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 290, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Roma:

1) Marcucci dott. Gianfranco . . . punti 37,98 su 100
2) Giugni dott. Enrico . » 31,29 »
3) Giardina dott. Salvatore . » 31,23 »
4) Gaffino dott. Giuseppe . . » 30,85 »
5) Vignola dott. Sabino . . » 21,33 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1976
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 143

(13394)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elevazione del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 11 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1976, registro n. 3, foglio n. 124, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che alla data del presente decreto sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ventitre posti;

Considerata la inderogabile urgenza di procedere all'assunzione di coadiutori meccanografi per gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, uffici che per la carenza di detto personale si trovano in precarie condizioni di funzionalità;

Considerato che, a tal fine, è opportuno adottare le misure atte a consentire una sollecita definizione della procedura che, nella fattispecie, può essere conseguita mediante l'aumento del numero dei posti e la ripartizione di essi in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che al concorso a diciannove posti di coadiutore meccanografo sono stati ammessi ottocentotrentuno candidati, e che tutte le operazioni connesse al concorso stesso dovranno essere espletate in brevissimo tempo, data la perdurante carenza di personale addetto ai servizi di meccanografia presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, messi a concorso con il decreto ministeriale 11 dicembre 1975, è elevato da diciannove a quarantadue.

Art. 2.

In conseguenza dell'elevazione del numero dei posti, di cui al precedente art. 1, il primo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 11 dicembre 1975, con il quale è stato indetto il concorso a diciannove posti di coadiutore meccanografo, è sostituito dal seguente: « I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio negli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1976
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 103

(13317)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di nefrologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(13334)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(13257)

OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente analista;

un posto di assistente per il servizio emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(13337)

OSPEDALE « DEI BIANCHI - V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di analisi e microbiologia;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(13338)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente del servizio di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(13339)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione presso la sede di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(13340)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(13341)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del pronto soccorso, accettazione e astanteria;

un posto di assistente di immuno-emotologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(13256)

OSPEDALE CIVILE «S. RINALDI» DI PESCINA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(13329)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di chirurgia plastica;

tre posti di assistente del servizio autonomo di neurofisiopatologia;

tre posti di assistente di radiologia;

due posti di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(13335)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiodiagnostica (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di geriatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di dermatologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto della divisione di radioterapia;

un posto di aiuto della divisione di medicina nucleare;

un posto di aiuto del servizio di virologia e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(13336)

OSPEDALE CIVILE DI RAGUSA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa.

(13345)

OSPEDALE CIVILE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(13330)

OSPEDALE CIVILE «S. SPIRITO» DI BRA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(13333)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(13342)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varallo (Vercelli).

(13343)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(13344)

OSPEDALE « SIMIANI » DI LOIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(13332)

OSPEDALE CIVILE « SCILLESI D'AMERICA » DI SCILLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scilla (Reggio Calabria).

(13347)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
tre posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Galatina (Lecce).

(13348)

OSPEDALE « F. GRIFONI » DI AMATRICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore della farmacia esterna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia esterna (aperta al pubblico).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Amatrice (Rieti).

(13331)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1976, n. 54.

Contributi per l'ammodernamento e il potenziamento del parco veicoli dei trasporti pubblici, in connessione con l'intervento finanziario statale (piano autobus).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 23 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, la Regione concede fino al 31 dicembre 1979 e avvalendosi dei fondi stanziati dallo Stato, contributi in capitale alle aziende pubbliche e a partecipazione pubblica e gli enti locali che effettuino investimenti per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico di persone.

I contributi di cui al precedente comma sono stabiliti nella misura del 50% delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto.

Art. 2.

La Regione concede, per gli anni dal 1976 al 1979, una integrazione dei contributi di cui al precedente articolo, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto.

Art. 3.

Per l'integrazione dei contributi di cui al precedente articolo sono autorizzate le spese di 2.240 milioni per l'anno finanziario 1976 e di 1.120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.

All'onere di 2.240 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una quota di pari ammontare del provento del mutuo di 5.500 milioni autorizzato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 26.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976 la dotazione del cap. 121, istituito in attuazione della legge regionale di cui al precedente comma, è ridotta da 5.500 milioni a 3.260 milioni, ed è istituito il capitolo 119, con la denominazione: « provento del mutuo relativo al finanziamento dell'onere per la concessione di contributi alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica e agli enti locali, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico di persone » e con la dotazione di 2.240 milioni.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio lo stanziamento del cap. 1195, istituito ai sensi della legge regionale di cui sopra, è corrispondentemente ridotto da 5.500 milioni a 3.260 milioni, ed è istituito il cap. 1194/1, con la denominazione: « Contributi alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica e agli enti locali nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico di persone » con lo stanziamento di 2.240 milioni. Nello stato di previsione medesimo gli stanziamenti dei capitoli 619 e 1431 saranno ridotti rispettivamente di 263 milioni e di 29 milioni, e saranno istituiti i capitoli 630 e 1434, riguardanti gli interessi e la quota per il rimborso del capitale relativo al mutuo di 2.240 milioni, con il rispettivo stanziamento di 263 milioni e di 29 milioni.

Nei bilanci degli anni finanziari 1977 e successivi, i capitoli 619, 630, 1431 e 1434 saranno iscritti con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

All'onere di 3.360 milioni per gli anni finanziari 1977, 1978 e 1979, si provvede mediante l'accensione, per ciascuno degli anni medesimi, di un mutuo di 1.120 milioni, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni i mutui predetti.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1977, 1978 e 1979 i capitoli 119 di entrata e 1194/1 di spesa saranno iscritti rispettivamente con la dotazione o con lo stanziamento di 1.120 milioni, e con le denominazioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo; nei bilanci medesimi saranno altresì iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote per il rimborso del capitale dei mutui di cui al precedente comma, con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 150 milioni per l'anno finanziario 1977, in 300 milioni per l'anno finanziario 1978 e in 450 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede utilizzando quote, di pari ammontare, delle maggiori somme derivanti dal riparto, per ciascuno degli anni medesimi, del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 novembre 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1976, n. 55.

Determinazione di spesa per l'anno 1976 e modifiche della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42, concernente provvedimenti per la promozione dello sport in Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 48 *del* 23 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di lire 2.100 milioni.

Art. 2.

Le domande presentate nell'anno 1975 entro i termini di cui all'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42, modificato con legge regionale 14 novembre 1975, n. 52, possono essere esaminate per la concessione dei contributi di cui alla presente legge ed ai fini dei correlativi impegni di spesa.

Art. 3.

All'onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto il cap. 141, con la denominazione: « Provento del mutuo relativo al rifinanziamento degli oneri per la promozione dello sport in Piemonte » e con la dotazione di lire 2.100 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritto il cap. 1389, con la denominazione: « Contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni ed a comunità montane per la costruzione, l'ampliamento od il miglioramento di impianti per l'esercizio sportivo o per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive, nonché a istituti autonomi case popolari per la costruzione di impianti per l'esercizio sportivo a servizio dei quartieri realizzati dagli istituti stessi secondo i programmi di edilizia pubblica residenziale » con lo stanziamento di lire 2.100 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in lire 300 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 280 milioni e di 20 milioni, degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli 943 e 1466, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 280 milioni e di 20 milioni.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli 943 e 1466, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1976 possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 novembre 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 56.
Modificazioni delle delimitazioni stabilite con legge regionale 11 agosto 1973, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 23 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto 5) dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 è sostituito dal presente:

5) comuni delle valli Po-Bronda-Infernotto: Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Crissolo, Envie, Gambasca Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront.

Il punto 6) dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 è costituito dal presente:

6) comuni della valle Varaita: Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 novembre 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 57.
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, recante interventi a favore degli enti locali territoriali, dell'associazionismo e della cooperazione, per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 23 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo dell'art. 6, lettera *a*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47: « Contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui decennali con istituti di credito convenzionati con la regione Piemonte ai sensi dell'art. 16 » è sostituito dal seguente: « Contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui di durata non superiore a dieci anni con istituti di credito convenzionati con la regione Piemonte ai sensi dell'art. 16 ».

Il periodo dell'art. 6, lettera *d*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47: « borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000 » è sostituito dal seguente: « borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'art. 5 lettera *e*), per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000 ».

Il periodo dell'art. 2 lettera *f*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47: « le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti, tra operatori economici del settore commerciale, destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 3 » è sostituito dal seguente: « le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti tra operatori economici del settore commerciale destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 5 lettera *d*) ».

Art. 2.
Autorizzazioni di spesa

Per le finalità di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, sono autorizzate:

1) la spesa di 1.400 milioni, per l'anno finanziario 1976 per la concessione dei finanziamenti in capitale di cui all'art. 3 lettera *a*) e dei contributi in capitale di cui all'art. 3 lettere *b*) e *c*);

2) la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980 per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lettera *b*).

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.
Disposizioni finanziarie per gli interventi in capitale

All'onere di 1.400 milioni di cui al n. 1) dell'articolo precedente si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1976 sarà conseguentemente istituito il cap. 136 con la denominazione « Provento del mutuo per la concessione, ad enti locali, di finanziamenti e di contributi in capitale per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte » e con la dotazione di 1.400 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il cap. 1369 con la denominazione « Finanziamenti e contributi in capitale, ad enti locali, per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte » e con lo stanziamento di 1.400 milioni.

All'onere per l'ammortamento del mutuo valutato in 200 milioni per l'anno 1976, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti dei capitoli 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, nella rispettiva misura di 180 milioni e di 20 milioni, nonché istituendo, nello stato di previsione medesimo, appositi capitoli riguardanti le quote interessi e capitali per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 180 milioni e di 20 milioni.

Nei bilanci degli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli di cui al precedente comma con stanziamenti complessivamente pari alle rate di ammortamento scadenti nei relativi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie per i contributi rateali

All'onere di 200 milioni di cui al n. 2) del precedente articolo 2, per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo del cap. 1374 con la denominazione « Contributi annui in capitale a favore di enti locali territoriali dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva in Piemonte » e con lo stanziamento di 200 milioni.

Nei bilanci per gli anni dal 1977 al 1980 il cap. 1374 sarà iscritto con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 novembre 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. **58.**

Istituzione del circondario del Verbano-Cusio-Ossola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **48** *del* 23 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi degli articoli 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto, il circondario del Verbano-Cusio-Ossola nell'ambito della circoscrizione provinciale di Novara.

Art. 2.

Il circondario del Verbano-Cusio-Ossola comprende i seguenti comuni:

1) Ameno
2) Antrona Schieranco
3) Anzola d'Ossola
4) Arizzano
5) Armeno
6) Arola
7) Aurano
8) Baceno
9) Bannio Anzino
10) Baveno
11) Bee
12) Belgirate
13) Beura Cardezza
14) Bognanco
15) Brovello Carpugnino
16) Calasca Castiglione
17) Cambiasca
18) Cannero Riviera
19) Cannobio
20) Caprezzo
21) Casale Corte Cerro
22) Cavaglio Spoccia
23) Ceppo Morelli
24) Cesara
25) Colazza
26) Cossogno
27) Craveggia
28) Crevoladossola
29) Crodo
30) Cursolo Orasso
31) Domodossola
32) Druogno
33) Falmenta
34) Formazza
35) Germagno
36) Ghiffa
37) Gignese
38) Gravellona Toce
39) Gurro
40) Intragna
41) Lesa
42) Loreglia
43) Macugnaga
44) Madonna del Sasso
45) Malesco
46) Masera
47) Massimo Visconti
48) Massiola
49) Meina
50) Mergozzo
51) Miasino
52) Miazzina
53) Montecrestese
54) Montescheno
55) Nebbiuno
56) Nonio
57) Oggebbio
58) Omegna
59) Ornavasso
60) Orta San Giulio
61) Pallanzeno
62) Pella
63) Pettenasco
64) Piedimulera
65) Pieve Vergonte
66) Pisano
67) Premeno
68) Premia
69) Premosello Chiovenda
70) Quarna Sopra
71) Quarna Sotto
72) Re
73) S. Bernardino Verbano
74) S. Maria Maggiore
75) S. Maurizio d'Opaglio
76) Seppiana
77) Stresa
78) Toceno
79) Trarego Viggiona
80) Trasquera
81) Trontano
82) Valstrona
83) Vanzone S. Carlo
84) Varzo
85) Verbania
86) Viganella
87) Vignone
88) Villadossola
89) Villette
90) Vogogna

Art. 3.

Capoluogo del circondario è Verbania.

Art. 4.

E' istituita per il circondario del Verbano-Cusio-Ossola una speciale sezione decentrata dal comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di provincia.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per l'impianto e per il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge per l'attuazione del controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell'art. 58 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto, e previste in 80 milioni annui, si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli compresi nella rubrica n. 3 « Comitato di controllo sugli enti locali » del bilancio, per l'anno finanziario 1976 e dei bilanci per gli anni finanziari successivi, anche in relazione alle economie realizzabili su tali stanziamenti in conseguenza di minori oneri per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle esistenti sezioni decentrate.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 novembre 1976

VIGLIONE

(13024)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763310)